



Comunicato 5 settembre 2022

ePAS: come ti inganno i Ricercatori e Tecnologi. O almeno ci provo!

Non vogliamo tornare a discutere dell'**uso illegittimo dei sistemi automatici per la rilevazione dell'orario di lavoro dei R&T**, dato che ne abbiamo già data ampia e diffusa dimostrazione sulla base di norme contrattuali e numerose sentenze (si veda per ultimo il [Comunicato del 26 aprile](#) scorso). Crediamo che oramai solo in pochi nel CNR (i vertici amministrativi, ad esempio, che non si decidono ad intervenire con una specifica Circolare, ed alcuni sindacalisti, che tacciono in maniera complice sulla questione) non sanno, o fingono di non sapere, che **ai R&T non può essere imposto alcun sistema di rilevazione automatico delle presenze**, quale in particolare il sistema ePAS sviluppato dal CNR ed utilizzato in quasi tutte le strutture dell'Ente.

Vogliamo invece qui discutere di come, non sappiamo se volontariamente o per mera ignoranza, il **sistema ePAS inganni**, o cerchi di ingannare **i R&T del CNR nascondendo e violando diritti e prerogative** che la normativa contrattuale attribuisce ai R&T degli EPR.

Il primo palese inganno riguarda **le ferie** per le quali, ai sensi dell'art. 58 del [CCNL del 2002](#) (*"Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità"*), i R&T sono tenuti a **dare solo comunicazione** all'Ente (come peraltro facilmente deducibile anche nell'ultima [Direttiva](#) del CNR in materia di gestione delle presenze) **e non a farne richiesta**. Al contrario, ePAS contempla, per tutto il personale, solo la *"richiesta ferie"*, richiesta che il contratto impone invece al solo personale tecnico ed amministrativo.

Altro palese inganno, per certi versi ancora più grave, riguarda il diritto dei R&T di recuperare le ore lavorate in eccesso *"attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno"* (comma 5, art. 58 del [CCNL del 2002](#)). Incomprensibilmente, ePAS non contempla in alcun modo tali **"assenze compensative"**, ma prevede per tutto il personale solo la fruizione di *"riposi compensativi"*, *"riposi"* che il contratto (comma 1, art. 49 del [CCNL del 2002](#)) riserva al solo personale tecnico ed amministrativo, stabilendo che *"Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi"*. Di conseguenza, ePAS, costringe i R&T che intendono usufruire delle *"assenze compensative"* a fare implicitamente dichiarazioni mendaci perché, per usufruire dei *"riposi compensativi"*, è necessario aver accumulato *"ore di lavoro straordinario autorizzate"*, cosa che per i R&T non è possibile. Anche in questo caso, poi, ePAS contempla solo la *"richiesta"* di usufruire di *"riposi compensativi"* (come previsto nel CCNL per tecnici ed amministrativi) mentre, al pari delle ferie, le *"assenze compensative"* dei R&T **vanno semplicemente comunicate all'Ente e non richieste**.

Rappresenta invece una palese violazione delle norme contrattuali l'eventuale imposizione ai R&T di una *"finestra intervallo pranzo"*, tipicamente fissata nell'intervallo *"12:00-15:00"*, in quanto *"l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro"* (che il comma 1, art. 58 del [CCNL del 2002](#) riconosce ai R&T) consente ai R&T di pranzare (e fare quindi la pausa obbligatoria di 30 minuti se si lavora per più di 6 ore) quando lo ritengono funzionale alla propria attività, alle 11:00 come anche alle 16:00, ovviamente a meno che non utilizzino una mensa dell'Ente. La sottrazione automatica effettuata da ePAS di ulteriori 30 minuti di pausa ai R&T che fanno (e certificano) la loro pausa pasto al di fuori del suddetto intervallo temporale è quindi una grave violazione delle norme contrattuali, con palese danno arrecato ai diretti interessati.

Un'altra grave violazione delle norme contrattuali è indotta da ePAS in seguito ad un parere, fornito su esplicita richiesta di (almeno) un Istituto, nel quale i suoi gestori di ePAS hanno

affermato che esiste una **durata minima della giornata lavorativa** dei R&T, pari alla "metà di 7 ore e 12 per tutti" i dipendenti, quando invece i R&T, avendo "autonoma determinazione del tempo di lavoro", possono decidere di lavorare un giorno solo per mezz'ora, ad esempio dalle 8:00 alle 8:30 o dalle 19:00 alle 19:30, senza peraltro dover chiedere alcuna autorizzazione. Considerare assenti i R&T che lavorano meno di 3 ore e 36 minuti è quindi una ulteriore gravissima violazione delle norme contrattuali.

Un'ultima violazione, anch'essa molto grave, riguarda infine l'**autocertificazione dell'attività svolta fuori sede** dai R&T. Il sistema ePAS obbliga infatti i R&T ad autocertificare la loro attività svolta fuori sede ai sensi del [DPR n. 445/2000](#) (ovvero con la formula "consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci ... ecc. ecc."), mentre la norma contrattuale (comma 3, art. 58 del [CCNL del 2022](#)) si riferisce non alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000, ma ad una mera autocertificazione, nel senso cioè di semplice autodichiarazione firmata di rispondenza a verità. E non può essere diversamente, visto che l'attività svolta fuori sede dai R&T non è ricompresa fra i "fatti" che possono essere autocertificati ai sensi del suddetto DPR n. 445/2000, "fatti" che sono tassativamente indicati alle lettere a)-ee) dell'art. 46 dello stesso Decreto e che riguardano dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni amministrative. D'altra parte, la formulazione della norma contrattuale risale al 1998 e pertanto, essendo antecedente al DPR n. 445/2000, non può certo riferirsi a quest'ultimo!

Ci è davvero difficile capire il **perché di tanta pervicacia** da parte del CNR nel violare, o tentare di violare, attraverso l'uso di ePAS, i diritti dei R&T sanciti dalle norme contrattuali.

Sottrarsi a questi inganni e a queste continue violazioni dei propri diritti è però più semplice di quanto si possa pensare.

Innanzitutto, l'uso integrale di ePAS può essere facilmente sostituito da una **dichiarazione mensile dell'orario svolto**, dichiarazione espressamente prevista per i soli R&T dal vigente CCNL ("Al personale dei livelli III - I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2", comma 6, art. 5 del [CCNL del 2002](#)), cosa che già fanno da alcuni anni diverse centinaia di R&T del CNR.

Similmente, è facile sottrarsi all'indebita "richiesta" di ferie e/o alla impossibilità di comunicare giorni di "assenza compensativa" semplicemente inviando all'ufficio del personale della propria struttura apposita **e-mail con la quale comunicare i giorni di ferie e di assenza compensativa** di cui si vuole usufruire, evitando di farlo attraverso ePAS.

Allo stesso modo è possibile **autocertificare l'attività svolta fuori sede** così come previsto dal contratto e non ai sensi del DPR n. 445/2000, come impone ePAS.

In conclusione, vogliamo ribadire che, **a dispetto di quanto ePAS vuol far credere**, i R&T:

1. non devono presentare alcuna richiesta per usufruire dei giorni di ferie ma darne solo comunicazione;
2. possono usufruire di giorni di "assenza compensativa", e non di "riposi compensativi", anche in questo caso previa semplice comunicazione e non su richiesta,
3. possono pranzare in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori di un eventuale intervallo indicato da ePAS,
4. non sono soggetti ad alcuna durata minima della propria giornata lavorativa,
5. non devono autocertificare l'attività fuori sede ai sensi del DPR n. 445/2000, con la formula "consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci ... ", bensì con una semplice autodichiarazione firmata.

Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR